

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell'ambito dell'attività consultiva, non può sindacare sulle scelte gestionali rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall'ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante.

L'ente, in buona sostanza, chiede se i contributi ricevuti in ragione del D.M. 30 dicembre 2016 (ossia i contributi derivanti dal Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose») «siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo» per le finalità previste dal citato D.M. «oppure al contrario, nonostante il Comune non abbia sostenuto spese», se «sia possibile utilizzarli per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

Questa Sezione preliminarmente osserva che, anche se l'ente nell'incipit del quesito chiede se i contributi in discorso «siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo», di fatto non formula una richiesta di parere sull'esistenza o meno di un vincolo di cassa ma, ancora più in generale, chiede se sia possibile destinare i trasferimenti in discorso «per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Ne consegue che non essendo strettamente pertinente con il quesito formulato dall'ente, in questo parere la Sezione non affronta il tema della gestione della cassa (tema per il quale, tra l'altro, si rinvia alla delibera della Sezione delle



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Autonomie n. 35/SEZAUT/2015/INPR che delinea il distinguo tra entrate “vincolate” e “destinate”).

Chiarito ciò si ricorda che il primo periodo del primo comma dell’art. 187 TUEL stabilisce che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati». Il comma 3 ter, poi, alla lettera c) precisa che «costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: (...) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata».

Questa Sezione ritiene che i trasferimenti oggetto della richiesta di parere siano riconducibili alla lettera c) del comma 3 ter cit.. Infatti, il D.L. 22/10/2016, n. 193 (come modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225), all’art. 12, secondo comma, afferma che *“Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»*. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo”.

Sulla scorta di detto quadro normativo, il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato il D.M. 30/12/2016 con il quale ha dettato le “Modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”.

Ne consegue che le entrate accertate dall’ente locale a titolo di trasferimenti ricadenti programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» devono necessariamente essere destinate a detta finalità.